

 	<b>U.s.a.r.c.i – S.p.a.r.c.i.</b> <b>Piazza Brignole,3/7 5° piano</b> <b>16122 Genova</b> <b>Tel. 010,5954838 – Fax. 010,5848095</b>
<b>www.usarciliguria.it</b>	<b>e-mail: segreteria@usarciliguria.it</b>

**Sindacato Provinciale Agenti e Rappresentanti di Commercio e Industria  
S.P.A.R.C.I. - U.S.A.R.C.I.**

Costituito il 10/12/1945 con atto Notaio Dante Pastore in Genova.

**Statuto**

(approvato dall'Assemblea dei Soci in data 28 novembre 1970)  
 (rogito Notaio A. Poli n. 90367 del 28 novembre 1970)  
 (registrato a Genova Atti Pubblici il 7 dicembre 1970 n. 19437)  
 (modificato e approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci il 28 novembre 1980)  
 (modificato e approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci il 30 aprile 1983)  
 (accertato ed approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci il 19 maggio 1990)  
 (modificato ed approvato dall'Assemblea dei Soci del 07/11/1998)

(testo attualmente vigente, modificato ed approvato con l'Assemblea Straordinaria verbalizzata con atto a rogito Notaio Marco Jommi del primo marzo 2010, N. 83362 di Repertorio)

**Art. 1**

E' costituito con sede legale in Genova il Sindacato Provinciale Agenti e Rappresentanti di Commercio ed Industria, S.P.A.R.C.I. , per la provincia di Genova, aderente alla Federazione Nazionale U.S.A.R.C.I. . La natura giuridica del Sindacato è disciplinata dalle norme sulle associazioni, non a scopo di lucro e rientra nella normativa prevista dalla Legge del 16 dicembre 1991 N. 398, sue successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2**

Il Sindacato accoglie nel suo seno qualsiasi categoria di Agenti Rappresentanti di Commercio ed Industria nessuna esclusa, persone fisiche o società con o senza dipendenti purché in regola con le disposizioni di legge in vigore.

**Art. 3**

Il Sindacato ha il compito di studiare, esaminare, coordinare problemi particolari ed economici della categoria, e proporre risoluzioni a seconda della competenza e convenienza, agli organi governativi, ad altre autorità costituite ed alla Federazione Nazionale di cui fa parte attuando ogni altra attività ritenuta di interesse agli iscritti. In diretta attuazione degli scopi istituzionali (1), il Sindacato potrà inoltre effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di propri singoli iscritti, delle altre associazioni USARCI e di rispettivi associati; potrà per loro organizzare viaggi e soggiorni turistici strettamente complementari alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali: potrà cedere anche a terzi proprie pubblicazioni prevalentemente cedute a propri associati. Il Sindacato potrà stipulare convenzioni e accordi con Enti, Società, Associazioni o privati sia al fine di assicurare agli iscritti vantaggi associativi, sia per mettere a disposizione del Sindacato i mezzi adeguati allo scopo di rendere più efficiente il servizio di tutela, di assistenza e di patronato reso in favore degli associati. Il sindacato può organizzare per i propri iscritti corsi di formazione professionale ,richiedere ed ottenere finanziamenti speciali previsti dalle leggi statali e regionali.

*(1)Devono essere quelli che caratterizzano, obiettivamente, come sindacale la stessa associazione. L'attività che può ritenersi svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali deve, cioè, essere quella che specificatamente può essere effettuata alla stregua di criteri riscontrabili in modo oggettivo e non quella che può essere svolta sulla base di quanto risulta esposto tra gli scopi dell'associazione e in precedenza indicati nello statuto.*

**Art. 4**

Il Sindacato è apartitico ed indipendente.

**Art. 5**

I soci si distinguono in: Onorari, Benemeriti, Effettivi e Pensionati.

**a)** sono soci Onorari e come tali non sono più eleggibili quelle persone che per particolari benemeritenze verso il Sindacato o la Categoria vengono designati tali dall'Assemblea dei Soci;

**b)** sono soci Benemeriti quelle persone che versano in una sola volta ed a fondo perduto una somma non inferiore a € 104,00 oltre alla normale quota annuale;

**c)** sono soci Effettivi quelle persone che contribuiscono con quote annuali fissate dal Consiglio Direttivo e da pagarsi alla Sede entro i primi tre mesi dell'anno;

**d)** sono soci Pensionati tutti coloro che hanno i requisiti per ottenere la pensione e che abbiano cessato l'attività. Pagheranno una quota sociale in ragione del 25% dell'importo fissato per I soci effettivi.

Tutte le quote non sono rivalutabili.

**Art. 6**

L'iscrizione al Sindacato è esclusivamente deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione consiliare insindacabile. L'ammissione deve essere fatta constatare dal verbale della riunione del Consiglio Direttivo. L'ammissione impegna l'associato a tutti gli obblighi statuari e regolamentari. Tutti gli iscritti hanno uguali obblighi ed uguali diritti. I soci

 	<b>U.s.a.r.c.i – S.p.a.r.c.i.</b> <b>Piazza Brignole,3/7 5° piano</b> <b>16122 Genova</b> <b>Tel. 010,5954838 – Fax. 010,5848095</b>
<b>www.usarciliguria.it</b>	<b>e-mail: segreteria@usarciliguria.it</b>

dovranno comprovare di essere iscritti presso la C.C.I.A.A. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato. Non è assolutamente consentita una partecipazione temporanea alla vita associativa.

#### **Art. 7**

In caso di reiezione della domanda, si restituirà immediatamente al richiedente la tassa di ammissione senza indicazione dei motivi che determinano il rifiuto. Ad iscrizione avvenuta, l'associato si impegna al versamento delle quote associative. Tali quote sono intrasmissibili. La cessazione della qualità di associato per qualsiasi motivo non determina rimborso di quote.

#### **Art. 8**

La qualità di socio si perde per:

- a)** decesso;
- b)** dimissioni: il socio che vorrà recedere dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Sindacato presso la Sede, entro il 30 ottobre dell'ultimo anno di appartenenza al Sindacato: in difetto la partecipazione del socio al Sindacato si intende automaticamente rinnovata per l'anno successivo;
- c)** esclusione: questa deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e pronunciata nei confronti dei soci che decadessero dall'iscrizione dal Ruolo Agenti e Rappresentanti secondo le norme di legge relative. L'esclusione può altresì essere deliberata nei confronti dei soci che si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale (salva la riammissione a regolarizzazione avvenuta); o dei soci che violassero il presente Statuto, che commettessero reati che tornassero a disdoro e del Sindacato e proprio. Il Consiglio Direttivo, riservatamente, al socio la motivazione dell'esclusione a mezzo lettera raccomandata.

#### **Art. 9 (Doveri dei Soci)**

Ogni socio con l'iscrizione si intende vincolato per almeno due anni, salvo il recesso di cui all'art. 8, lett. B), fermo restando, comunque, l'obbligo del pagamento delle quote per il biennio in corso. Ogni socio è obbligato a riconoscere ed osservare lo Statuto, i regolamenti, e tutte le deliberazioni prese in legale adunanza ed a notificare ogni mutamento della sua residenza. Il socio rinuncia a qualsiasi ricorso al Tribunale per qualunque causa che con il sindacato abbia relazione diretta o indiretta, salvo il ricorso al Collegio dei Probiviri, e si intende avere eletto domicilio presso la sede sociale. In mancanza di dimissioni entro il prescritto termine o per cause di cui all'art. 9, l'iscrizione si intende rinnovata per l'anno successivo. In tal caso ed in mancanza di rimessa annuale della quota sociale entro il 31 marzo da parte del socio, il Sindacato è autorizzato ad operare per l'incasso della quota, utilizzando le forme più idonee. La quota sociale - ancorché l'appartenenza minima al Sindacato sia di due anni - è dovuta anno per anno, e deve pagarsi entro i primi mesi di ogni anno.

#### **Art. 10 (Diritti dei Soci)**

Tutti gli iscritti, in regola, hanno il diritto di voto e di parola alle assemblee sia ordinarie che straordinarie e quindi, tra l'altro hanno diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per l'approvazione e le modifiche dei regolamenti dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad un solo voto come le società. Ha diritto anche di fruire di tutte quelle facilitazioni che il sindacato potrà ottenere da Enti Morali, da Società ed Imprese commerciali ed industriali e da privati, ha diritto anche di ricevere al momento dell'iscrizione una copia dello Statuto vigente.

#### **Art. 11 (Cariche Sociali)**

Il Sindacato è retto da un Consiglio Direttivo nominato dalle Assemblee ( ordinarie e straordinarie) è composto di almeno 9 Consiglieri, di cui uno scelto tra i soci pensionati, i quali provvedono a designare fra di loro a ricoprire le seguenti cariche:

- 1)** Il Presidente;
- 2)** I due Vice Presidenti (di cui uno Vicario);
- 3)** Il Tesoriere;
- 4)** Il segretario del Consiglio Direttivo.

Dopodiché nominerà la Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dal Segretario del Consiglio e da due Consiglieri i cui compiti saranno tutti quelli attribuiti al Consiglio Direttivo ad esclusione di quelli riguardanti l'Art. 21.

#### **Art. 12**

Tutte le cariche sono onorifiche e non retribuite.

#### **Art. 13**

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

In caso di decesso, di dimissioni o di non accettazione di uno o più membri del Consiglio Direttivo, entreranno in carica coloro che nelle ultime elezioni avranno ottenuto un maggior numero di voti e dureranno in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero stati in carica i sostituiti.

	<b>U.s.a.r.c.i – S.p.a.r.c.i.</b> <b>Piazza Brignole,3/7 5° piano</b> <b>16122 Genova</b> <b>Tel. 010,5954838 – Fax. 010,5848095</b>
<b>www.usarciliguria.it</b>	<b>e-mail: segreteria@usarciliguria.it</b>

#### **Art. 14**

Il Consiglio Direttivo si riunirà in seduta ordinaria almeno 4 volte all'anno. Può essere riunito anche straordinariamente:

- a)** per invito del Presidente;
- b)** per domanda scritta e firmata da quattro dei suoi membri.

#### **Art. 15**

Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e perché siano valide occorre la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Quando non sia raggiunto il numero legale alla prima convocazione, in seconda adunanza, purché non sia variato l'ordine del giorno, sarà valido qualunque sia il numero degli intervenuti, a parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

#### **Art. 16**

Ogni verbale di seduta del Consiglio Direttivo e della Giunta deve essere approvato nella prima seduta successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 17**

I membri del Consiglio che non intervenissero per due sedute consecutive senza giustificato motivo decadranno senz'altro dalla carica e saranno sostituiti in conformità dell'art. 14

#### **Art. 18**

- a)** Il Consiglio Direttivo amministra il patrimonio sociale, dirige e sorveglia il regolare funzionamento del Sindacato. Cura l'osservanza dello Statuto, provvede all'eventuale nomina di Commissioni ed alla stesura dei regolamenti interni.
- b)** Il Consiglio Direttivo in qualsiasi periodo di tempo ha la facoltà di Cooptare un massimo di tre Consiglieri scelti tra i soci in regola con la quota sociale.
- c)** Nomina membri per comporre eventuali Comitati Regionali.

#### **Art. 19**

Sono inoltre di spettanza del Consiglio Direttivo tutte le attribuzioni relative alla gestione sociale cioè:

- a)** scelta della sede sociale;
- b)** l'amministrazione, il numero delle attribuzioni, stipendi, assunzioni, sospensioni, revoca degli impiegati.
- c)** fissare la quota associativa annuale, nell'ambito delle necessità di spesa previsti dal bilancio consuntivo o dal bilancio preventivo.

#### **Art. 20**

Il Presidente è il rappresentante legale del Sindacato, con potere di firma, dirige e sorveglia l'amministrazione, convoca e presiede il Consiglio, le Assemblee e tutte le riunioni. In caso di urgenza è tenuto a prendere quelle disposizioni che si rendessero necessarie nell'interesse del Sindacato, salvo ad informare il Consiglio Direttivo alla prima seduta. Il presidente può delegare o nominare taluno dei componenti del Consiglio, in collegio o singolarmente, per specifiche attribuzioni. I soci, con il fatto di associarsi, lo costituiscono loro comune mandatario per modo che nessuna eccezione si potrà da essi opporre proceduralmente alle azioni giudiziarie che esso Presidente dovesse provocare a nome e nell'interesse del Sindacato.

#### **Art. 21**

I Vice Presidenti nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituiscono, anche disgiuntamente tra loro, con le medesime facoltà ad esclusione di quanto stabilisce l'art. 20 .

#### **Art. 22**

Il Segretario del Consiglio, compila e conserva i libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, coadiuva la Presidenza nel normale disbrigo delle sue mansioni. In caso di temporanea assenza lo sostituisce con le stesse mansioni un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 23**

Al Tesoriere sono devoluti tutti gli incarichi relativi alla tenuta della cassa del fondo patrimoniale, degli acquisti e provviste in genere ed i pagamenti, infine curerà l'esazione dei contributi dovuti dai soci e dovrà redigere il bilancio sociale e seguire la contabilità.

#### **Art. 24 (Assemblee Generali)**

L'assemblea degli iscritti è l'organo sovrano dell'associazione. Possono intervenire alle assemblee tutti gli associati in regola

	<b>U.s.a.r.c.i – S.p.a.r.c.i.</b> <b>Piazza Brignole,3/7 5° piano</b> <b>16122 Genova</b> <b>Tel. 010,5954838 – Fax. 010,5848095</b>
<b>www.usarciliguria.it</b>	<b>e-mail: segreteria@usarciliguria.it</b>

con le quote associative. L'assemblea Ordinaria dei soci si convoca ogni anno, di norma nei primi mesi. L'assemblea Straordinaria può essere convocata su domanda sottoscritta da un terzo dei soci in regola con i pagamenti, dal C.D. e dal Collegio Sindacale. L'assemblea degli associati deve essere convocata a cura del Presidente mediante avviso postale contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di necessità l'avviso di convocazione può essere diramato telefonicamente.

#### **Art. 25**

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a)** discutere ed approvare la relazione del Consiglio Direttivo ed il bilancio consuntivo con rendiconto economico e finanziario per l'anno precedente, e preventivo dell'anno in corso;
  - b)** eleggere il Consiglio Direttivo, Il Collegio dei Sindaci, Il Collegio dei Proviriviri e gli organi amministrativi.
  - c)** fissare gli indirizzi di massima dell'attività del sindacato;
  - d)** determinare le eventuali modifiche dello Statuto;
  - e)** eleggere i soci onorari;
  - f)** redigere verbali delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati le quali dovranno essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, trascritte nell'apposito registro dei verbali e restare a disposizione degli associati. **(2)**
- (2)** Possono essere anche determinate differenti modalità di pubblicità.

#### **Art. 26**

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria deliberare:

- a)** in merito ad argomenti di particolare importanza ed urgenza ed in ordine ad eventuali modifiche dello Statuto presentate con carattere d'urgenza;
  - b)** all'eventuale scioglimento del Sindacato;
  - c)** alla nomina dei liquidatori;
  - d)** alla devoluzione del patrimonio sociale, sentito il parere della Federazione Nazionale cui aderisce il Sindacato;
  - e)** redigere verbali delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati le quali dovranno essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, trascritte nell'apposito registro dei verbali e restare a disposizione degli associati. **(2)**
- (2)** Possono essere anche determinate differenti modalità di pubblicità.

#### **Art. 27**

Non sono ammessi all'Assemblea i Soci che non siano in regola con I pagamenti.

#### **Art. 28**

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono valide in prima convocazione se sono presenti metà dei soci più uno: trascorsa un'ora saranno valide quantunque sia il numero degli intervenuti, e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti. Alle Assemblee ciascun Socio può rappresentare con delega scritta, due altri soci in regola con la quota sociale. I membri del C.D. non possono rappresentare per delega alcun Socio.

#### **Art. 29**

Le votazioni si faranno per alzata di mano, per scrutinio segreto o per appello nominale. Il modo di votazione sarà determinato dall'Assemblea fermo restando che per la elezione dei Consiglieri si dovrà sempre procedere per scrutinio segreto.

#### **Art. 30**


Il Collegio dei Sindaci nominato dalle Assemblee si compone di tre membri più un supplente e rimane in carica per quattro anni. (Il presidente del Collegio è nominato dallo stesso nella prima riunione successiva alla nomina). Il Collegio Sindacale ha compiti di vigilanza, assistenza e controllo, e deve in particolare: vigilare sull'osservanza delle norme statutarie; assistere alle Assemblee, controllare l'attività amministrativa procedendo in qualsiasi momento, senza preavviso, ad atti di ispezione del Sindacato e di rilevazioni sulla gestione sociale al fine di accertare la regolare tenuta della contabilità; convocare l'Assemblea qualora non vi provveda il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 31**

Il Collegio dei Proviriviri è nominato dalle Assemblee, si compone di tre membri più un supplente, e dura in carica 4 anni. (Il presidente del Collegio è nominato dallo stesso nella prima riunione successiva alla nomina). Sono compiti del Collegio: esaminare le eventuali divergenze che possono sorgere fra associati e Sindacato - fatta eccezione per le controversie aventi ad oggetto la morosità dei primi - e fra gli Associati tra di loro in ordine all'appartenenza degli stessi al Sindacato.

#### **Art. 32 (Tutela ed Assistenza dei Soci)**

Il Sindacato deve appoggiare e tutelare con i mezzi di cui dispone, gli interessi morali e materiali dei suoi associati nei

 	<b>U.s.a.r.c.i – S.p.a.r.c.i.</b> <b>Piazza Brignole,3/7 5° piano</b> <b>16122 Genova</b> <b>Tel. 010,5954838 – Fax. 010,5848095</b>
<b>www.usarciliguria.it</b>	<b>e-mail: segreteria@usarciliguria.it</b>

confronti delle Mandanti ed in tutte quelle evenienze che rivestono carattere professionale anche per l'adempimento della posizione di carattere conciliativo prevista dagli Accordi Economici Collettivi in vigore.

**Art. 33**

La durata del Sindacato è illimitata.

**Art. 34**

L'anno finanziario del Sindacato inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. A conclusione di ogni esercizio annuale il C.D. dovrà compilare il rendiconto finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo: il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve presentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria dell'Associazione e la consistenza patrimoniale. Il rendiconto ed il bilancio preventivo devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell'anno successivo, insieme alla relazione del Tesoriere. Entro tre mesi dall'approvazione il rendiconto ed il bilancio preventivo devono essere pubblicati a cura del Tesoriere su pubblicazione del Sindacato o della Federazione Nazionale.

**Art. 35**

Il patrimonio Sociale è costituito dai beni mobili ed immobili, dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, dal valore che per acquisti, lasciti e donazioni fanno parte del Sindacato. Salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge è vietato distribuire nel corso della vita dell'Associazione, sia in modo diretto che indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o eventuali proventi. Il patrimonio che risulterà dalla liquidazione dell'Associazione in seguito a scioglimento per qualsiasi causa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge del 23 dicembre 1996 N.662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 36**

E' facoltà del Consiglio di avere rapporti con altre Associazioni ed Enti che tendono allo sviluppo della organizzazione della classe Commerciale ed Industriale in difesa degli interessi generali della Categoria Agenti e Rappresentanti di Commercio.

Il presente statuto, è copia conforme all'originale custodito all'interno del libro dei soci.